

Un'altra misura che l'Autorità reputa rilevante ai fini di un effettivo sviluppo della concorrenza, e che va sempre associata alla procedura di assegnazione delle ulteriori frequenze a 900 MHz descritta precedentemente, sempre a favore dell'eventuale nuovo entrante GSM, è l'obbligo, ove tecnicamente fattibile, di condivisione di impianti, siti ed infrastrutture da parte dei gestori radiomobili GSM esistenti. Anche qui l'obbligo sarebbe, in primis, a carico dei soli gestori GSM con banda eccedente 25 MHz complessivi nazionali lordi. La condivisione dovrebbe riguardare tutto il territorio nazionale, i siti ove sono installati apparati che gestiscono frequenze a 900 MHz e le infrastrutture connesse, le condizioni dovrebbero essere orientate al costo, e la durata dei contratti dovrebbe essere di almeno 5 anni.

Le misure proposte lascerebbero comunque salve ed impregiudicate la determinazione e l'eventuale applicazione dei rimedi conseguenti all'attività di analisi di mercato e verifica delle condizioni di effettiva concorrenza, come previsto dal Codice, in cui la quota di dotazione frequenziale può costituire, in generale, uno dei parametri per l'analisi della forza di mercato.

Il Codice prevede inoltre all'art. 35, e come condizione per il rilascio di diritti d'uso dello spettro, la corresponsione di contributi. L'Autorità ha fissato i criteri per la determinazione dei contributi per la banda oggetto delle procedure di cui alla delibera n. 286/02/CONS, all'art. 5, comma 1, della stessa delibera. L'Autorità ritiene che gli stessi criteri debbano valere anche per la banda GSM assegnata in maniera eccedente 25 MHz complessivi nazionali lordi. Inoltre l'Autorità esprime l'orientamento che per tali assegnazioni i contributi dovrebbero essere corrisposti nella misura massima e che quindi non si dovrebbero applicare gli eventuali fattori riduttivi previsti all'art. 5, della delibera n. 286/02/CONS. Sono inoltre fatti salvi gli eventuali contributi che ancora devono essere corrisposti al Ministero della Difesa ai sensi del D.M. n. 113/98.

#### ***Quesiti relativi al paragrafo n. 4:***

6) Nel caso il gestore nuovo entrante utilizzi esclusivamente frequenze a 1800 MHz, si ritiene condivisibile prevedere la possibilità di assegnare i diritti d'uso dello spettro (a 900 MHz) disponibile ai gestori esistenti anche superando il limite attuale di 25 MHz?

7) Si ritiene condivisibile, quale specifica condizione di autorizzazione, l'obbligo di concedere il *roaming* a 900 MHz a favore dell'eventuale nuovo entrante (con sola banda 1800 MHz) da imporre ai gestori esistenti a fronte dell'assegnazione della banda a 900 MHz oltre i 25 MHz nazionali complessivi? Si ritengono condivisibili le condizioni poste? Esporre le ragioni, motivate, per cui occorrerebbe discostarsi dalle scelte indicate.

8) Si ritiene condivisibile quale specifica condizione di autorizzazione l'obbligo della condivisione dei siti e delle infrastrutture da imporre ai gestori esistenti a fronte dell'assegnazione della banda a 900 MHz oltre i 25 MHz nazionali complessivi, a favore dell'eventuale nuovo entrante? Si ritengono condivisibili le condizioni poste? Esporre le ragioni, motivate, per cui occorrerebbe discostarsi dalle scelte indicate.

9) Si ritiene condivisibile la fissazione dei criteri per la determinazione dei contributi per l'utilizzo dello spettro proposti per l'assegnazione della banda GSM 900 MHz per la parte eccedente 25 MHz?

10) Dovrebbero essere imposte delle altre condizioni specifiche per i gestori assegnatari della banda a 900 MHz che superino complessivamente i 25 MHz? Quali? Esporre le proprie motivate ragioni.

**DELIBERA N. 55/04/CONS****CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LE MISURE  
PER L'ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO PER LE FREQUENZE  
DISPONIBILI PER RETI RADIO A LARGA BANDA PUNTO-MULTIPUNTO  
A 26 E 28 GHZ****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare l’art. 14, comma 1, e l’art. 29;

VISTA la delibera n. 278/99/CONS recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive”;

VISTA la delibera n. 822/00/CONS, recante “Procedure per l’assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la nota del Ministro delle Comunicazioni n. GMB/14350/02/04 del 24 febbraio 2004 con cui si manifesta l’esigenza di una regolamentazione ai fini dell’assegnazione delle frequenze ancora disponibili per i sistemi WLL a 26 e 28 GHz a seguito di richieste in tal senso di operatori di mercato, e le richieste degli operatori stessi;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’emanazione di una disciplina per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili per i sistemi WLL in banda 26 e 28 GHz, ai sensi dell’art. 29 del Codice, anche in base a quanto previsto dalla delibera n. 822/00/CONS;

CONSIDERATO che l’Autorità ha elaborato una proposta di provvedimento che descrive le procedure ai fini del rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili per i sistemi WLL in banda 26 e 28 GHz;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante il “Regolamento concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004;

RITENUTO pertanto opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

**DELIBERA****Art. 1**

1. È indetta la consultazione pubblica concernente le misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto multipunto a 26 e 28 GHz.
2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

*Napoli, 11 marzo 2004*

*Il Commissario relatore*  
PAOLA MARIA MANACORDA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 55/04/CONS****Modalità di consultazione**

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione relativi alla proposta di provvedimento di misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz, di seguito definiti brevemente sistemi WLL, ancora disponibili a seguito delle procedure di gara espletate con bando del Ministero delle Comunicazioni del 31 gennaio 2002.

In particolare l'Autorità invita anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), del Codice, le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle proposte di decisione ivi contenute ed alle domande evidenziate nel riquadro.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sulle misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze disponibili per i sistemi WLL*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

*Ing. Bruno Artemisio*

*Ufficio Pianificazione frequenze*

*Dipartimento Regolamentazione*

*Centro Direzionale Is. B5*

*80143 Napoli*

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: [regolamentazione@agcom.it](mailto:regolamentazione@agcom.it), riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse fra quelli descritti in dettaglio nell'allegato B, nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive effettive decisioni dell'Autorità stessa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS i soggetti partecipanti forniscono anche la propria valutazione dell'impatto esterno della procedura di assegnazione proposta e delle eventuali alternative.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

## **ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 55/04/CONS**

### **CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO "MISURE PER L'ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO PER LE FREQUENZE DISPONIBILI PER RETI RADIO A LARGA BANDA PUNTO-MULTIPUNTO A 26 E 28 GHz"**

#### **1. Quadro di riferimento normativo**

Con la delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, "Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto", l'Autorità ha avviato le procedure ai fini del rilascio di licenze per l'utilizzo di frequenze per i sistemi a larga banda di tipo punto-multipunto nelle bande a 26 e 28 GHz, comunemente noti come sistemi Wireless Local Loop (WLL).

L'art. 10, comma 4, della delibera dispone che, con successivo provvedimento, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle frequenze che dovessero risultare ancora disponibili in seguito alle procedure disciplinate con il provvedimento in questione.

Il quadro regolamentare di riferimento è stato completato dall'Autorità con la delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001 "Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza".

Successivamente al completamento del quadro regolamentare da parte dell'Autorità, il Ministero ha provveduto alla pubblicazione del relativo bando di gara il 31 gennaio 2002 ed all'effettuazione della gara nel mese di giugno del 2002. Delle potenziali 210 licenze disponibili sono state assegnate 69 licenze a 14 operatori differenti, di cui 48 in banda 24,5 – 26,5 GHz e 21 in banda 27,5 – 29,5 GHz. Solo nella regione Umbria si è effettuata una procedura di miglioramenti competitivi e solo nella banda 24,5 – 26,5 GHz, con l'assegnazione di tutte le 7 licenze disponibili. Nessun operatore si è avvalso della facoltà di ottenere banda aggiuntiva a 24,5 – 26,5 GHz, benché 3 di essi ne avessero manifestato l'interesse nella prima fase di gara.

Nella tabella A, riportata in calce, viene rappresentato il riepilogo dei blocchi di frequenze che risulterebbero ancora disponibili nelle varie aree regionali, mentre nella tabella B, anch'essa in calce, viene riportata la canalizzazione dei blocchi di frequenze.

## **2. Esigenze per un'ulteriore regolamentazione**

Tutto ciò premesso, e tenuto conto delle richieste provenienti da operatori interessati, l'Autorità ritiene necessario procedere a definire le regole per l'attribuzione dei diritti d'uso relativi alla banda rimasta inassegnata.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche dispone, all'art. 14, comma 1, che la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, all'art. 27, comma 6, che i diritti d'uso delle frequenze siano concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, ed all'art. 29, comma 1, che l'Autorità, quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze, deve tra l'altro:

1. concedere a tutte le parti interessate, compresi gli utenti ed i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione;
2. pubblicare qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali d'uso, indicandone le ragioni;
3. stabilire procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
4. riesaminare tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.

Inoltre, il Codice, all'art. 29, dispone che l'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali d'uso delle frequenze radio, renda nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti, in base a procedure stabilite dall'Autorità.

## **3. Descrizione della procedura proposta**

Tenuto conto degli esiti della procedura di gara già espletata, la modalità di funzionamento della procedura proposta è sintetizzabile come segue:

### **a) Passo 1**

Il Ministero delle comunicazioni invita pubblicamente i soggetti interessati all'assegnazione delle frequenze WLL disponibili a presentare domanda nelle varie aree regionali. I soggetti

ammessi a presentare domanda sono sia coloro che hanno già ottenuto il diritto d'uso delle frequenze nella precedente selezione sia coloro che intendono acquisire i diritti d'uso per la prima volta.

Tutte le condizioni normative (definizione delle aree regionali, dimensione dei blocchi di frequenza, condizioni per l'utilizzo delle frequenze, obblighi di copertura, misure per favorire lo sviluppo della concorrenza, requisiti soggettivi dei partecipanti) non espressamente modificate nella presente procedura, rimangono invariate rispetto alla precedente selezione. Si propone che la durata dell'invito a presentare domanda di assegnazione abbia una durata di 12 mesi e che la disponibilità dei blocchi venga periodicamente aggiornata. Successivamente, ove necessario, il Ministero potrà reiterare la procedura.

#### **b) Passo 2**

Nel momento in cui, per una certa area regionale e per una certa banda (26 o 28 GHz) perviene una richiesta, il Ministero rende nota l'eventuale manifestazione d'interesse, la pubblicazione di tale notizia fa decorrere un "periodo finestra" di 30 giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed area geografica.

Si propone che ogni soggetto possa presentare domanda per un solo blocco alla volta per banda ed area regionale, durante ciascun "periodo finestra" attivato. Tuttavia, terminato un "periodo finestra", qualora siano disponibili ancora blocchi di frequenza lo stesso soggetto può presentare un'altra domanda per ulteriore banda, e così via. Tale disposizione consente di allargare il più possibile il numero di operatori di mercato risultanti, a parità di banda assegnata.

#### **c) Passo 3a**

Qualora per una data area geografica il numero di domande ammissibili pervenute, entro il termine dei trenta giorni, sia inferiore alla disponibilità dei blocchi disponibili, l'assegnazione dei blocchi stessi avviene rispettando l'ordine di presentazione delle domande. L'assegnazione comporta il pagamento del valore di riserva per il blocco, cioè il valore minimo fissato.

#### **d) Passo 3b**

Nel caso in cui nel "periodo finestra" di 30 giorni vengano presentate più domande rispetto al numero dei blocchi disponibili, si propone di utilizzare il criterio di selezione detto *Sealed Bid Single Offer* (offerta unica in busta chiusa).

In sostanza si prevede che ciascun richiedente, congiuntamente alla domanda di partecipazione ed assegnazione di un certo blocco di frequenze, presenti, opzionalmente, un'offerta, singola e sigillata, contenente l'ammontare che il richiedente sarebbe disposto ad offrire, in aggiunta al minimo, per l'assegnazione di un blocco in quella data area geografica nel caso in cui il numero di domande superi la disponibilità. Tale offerta di rilancio potrebbe comunque essere pari a zero qualora il soggetto non intenda competere sulla base economica ma solo partecipare all'assegnazione al prezzo minimo. Qualora il soggetto non presenti l'offerta sigillata assieme alla domanda di assegnazione si intende che il rilancio sia pari a zero. Ovviamente non si darà luogo all'apertura delle buste contenenti l'eventuale offerta nei casi descritti al Passo 3a.

Nel caso descritto al passo 3b l'assegnazione dei diritti d'uso dei blocchi avverrebbe sulla base dell'entità dell'offerta di rilancio, formando una graduatoria. In caso di eventuale parità fra due o più offerte, per determinare l'ordine della graduatoria di assegnazione verrebbe preso in considerazione l'ordine di presentazione delle offerte ed in caso di ulteriore parità sarebbero favo-

riti i nuovi entranti rispetto ai già licenziatari WLL<sup>1</sup>, ed infine ove necessario si procederà mediante estrazione a sorteggio.

Per quanto riguarda la fissazione dell'importo minimo per ciascun blocco si propone che esso sia pari a quello già stabilito per la precedente selezione eventualmente tenendo conto della necessità di attualizzazione e di allineamento della durata dei diritti d'uso con quella delle licenze già rilasciate.

La durata dei diritti d'uso assegnati, tenuto conto di quanto disposto all'art. 27, comma 4, e all'art. 25, commi 6 e 7, del Codice, è fissata al 31 dicembre dell'anno in cui termina la validità delle licenze assegnate con le procedure di cui al bando del 31 gennaio 2002. L'allineamento della durata consente la cessazione dei diritti d'uso nello stesso anno per tutte le frequenze assegnate nelle bande WLL e pertanto semplifica sia le procedure di eventuale rinnovo che l'emanazione di eventuali disposizioni future in ordine alla gestione armonizzata dello spettro.

### Quesiti:

- 1) Si ritiene condivisibile la procedura proposta dall'Autorità per l'assegnazione delle frequenze WLL ancora disponibili?
- 2) Con riferimento alle condizioni generali ed alle procedure descritte nei passi 1-3, si chiede di proporre eventuali alternative (la proposta deve essere adeguatamente motivata)

**Tabella A - WLL - Blocchi di frequenze non assegnati**

Abruzzo	A	B	C	D	E	F	H	L
Basilicata	A	B	C	D	E	F	H	L
Bolzano		B	C	D		F	H	L
Calabria	A	B	C	D	E	F	H	L
Campania	A	B	C		E	F	H	L
E. Romagna	A	B	C		E	F	H	L
Friuli V. G.	A	B	C	D	E	F	H	L
Lazio	A	B	C		E	F	H	L
Liguria	A		C		E	F	H	L
Lombardia	A	B	C		E	F	H	L
Marche		B	C	D	E	F	H	L
Molise		B	C	D	E	F	H	L
Piemonte	A	B	C		E	F	H	L
Puglia	A	B	C		E	F	H	L
Sardegna	A	B	C		E	F	H	L
Sicilia	A	B	C		E	F	H	L
Toscana		B		D	E	F	H	L
Trento		B	C	D		F	H	L
Umbria							H	L
Val d'Aosta	A	B	C	D	E	F	H	L
Veneto	A		C			F	H	L

(1) Un soggetto si considera già licenziatario WLL se è titolare di una licenza WLL rilasciata con le procedure di cui al bando del 31 gennaio 2002 ovvero se in tali condizioni si trova almeno una delle società appartenenti al medesimo gruppo economico/industriale.

**Tabella B - WLL - Denominazione blocchi di frequenze**

Blocchi di frequenze	Dimensione (MHz)				
	Limite inferiore (GHz)	Limite superiore (GHz)	Limite inferiore (GHz)	Limite superiore (GHz)	
<b>Blocco A</b>	24,549	24,605	25,557	25,613	2 x 56 MHz
Guardia	24,605	24,633	25,613	25,641	2 x 28 MHz
<b>Blocco B</b>	24,633	24,689	25,641	25,697	2 x 56 MHz
Guardia	24,689	24,717	25,697	25,725	2 x 28 MHz
<b>Blocco C</b>	24,717	24,773	25,725	25,781	2 x 56 MHz
Guardia	24,773	24,801	25,781	25,809	2 x 28 MHz
<b>Blocco D</b>	24,801	24,857	25,809	25,865	2 x 56 MHz
Guardia	24,857	24,885	25,865	25,893	2 x 28 MHz
<b>Blocco E</b>	24,885	24,941	25,893	25,949	2 x 56 MHz
Guardia	24,941	24,969	25,949	25,977	2 x 28 MHz
<b>Blocco F</b>	24,969	25,025	25,977	26,033	2 x 56 MHz
Guardia	25,025	25,053	26,033	26,061	2 x 28 MHz
<b>Blocco G</b>	25,053	25,109	26,061	26,117	2 x 56 MHz
<b>Blocco H</b>	28,0525	28,1645	29,0605	29,1725	2 x 112 MHz
Guardia	28,1645	28,1925	29,1725	29,2005	2 x 28 MHz
<b>Blocco I</b>	28,1925	28,3045	29,2005	29,3125	2 x 112 MHz
Guardia	28,3045	28,3325	29,3125	29,3405	2 x 28 MHz
<b>Blocco L</b>	28,3325	28,4445	29,3405	29,4525	2 x 112 MHz

**DELIBERA N. 1/04/CIR****CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO A : “ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI D’USO DELLE NUMERAZIONI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI”****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 marzo 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 11 e 83;

VISTA la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante “Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

VISTA la delibera n. 180/02/CONS, del 13 giugno 2002, recante “Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;

VISTA la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento “Attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all’Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento;

VISTI i contributi ricevuti dai soggetti interessati ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli acquisiti nel corso delle audizioni con i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dall’approvazione del provvedimento relativo alla “Attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati”, l’Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a “Attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati”.
2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportate rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Roma, 17 marzo 2004

*Il Commissario relatore*  
MARIO LARI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per Il Segretario generale*  
ALESSANDRO DELLA GATTA

**ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 1/04/CIR**  
**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDI-**  
**MENTO RELATIVO A : “ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI D’USO DELLE NUME-**  
**RAZIONI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI”**

**Modalità di consultazione**

Nell’ambito del procedimento istruttorio “Attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati”, finalizzato a definire il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l’attribuzione dei diritti d’uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all’articolo 24 dell’allegato alla delibera n. 9/03/CIR, l’Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione concernenti la proposta di provvedimento di cui all’allegato B della presente delibera.

In particolare l’Autorità invita le parti interessate a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all’allegato B, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi 5-26 dell’allegato B, nonché alle proposte di decisione indicate nei riquadri da A a G del medesimo allegato.

Le comunicazioni, recanti la dicitura “*Consultazione pubblica sull’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi di informazioni abbonati*”, nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano al seguente indirizzo:

*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*  
*Dipartimento Regolamentazione*  
*Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento*  
*Centro Direzionale is. B5 – “Torre Francesco”*  
*80143 Napoli*

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081.7507.621.

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: [regolamentazione@agcom.it](mailto:regolamentazione@agcom.it), riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo, con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in modo da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell'Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Ai sensi dell'art.3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS, i partecipanti forniscono anche la propria valutazione relativa all'impatto esterno della misura proposta.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

L'audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

## **ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 1/04/CIR PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO**

### **ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE NUMERAZIONI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI**

#### **1) Il procedimento istruttorio**

1. L'Autorità, con l'art. 24 dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", di seguito Piano di Numerazione, ha previsto l'introduzione di una categoria di numerazioni per l'offerta dei servizi di informazioni abbonati. All'art. 28, comma 4, del Piano di Numerazione, l'Autorità si è riservata di definire, con separato provvedimento, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione per le numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'articolo 24 sopra citato. Facendo seguito a tale decisione, l'Autorità ha avviato il procedimento "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati" con la comunicazione pubblicata sul proprio sito web dell'Autorità in data 15 settembre 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222.

2. Nel corso della fase istruttoria sono stati convocati in audizione gli operatori che, nel corso del procedimento relativo alla revisione del Piano di Numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR, avevano fornito contributi e proposte in merito all'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazioni elenco abbonati, nonché le imprese che, ai sensi della comunicazione di avvio del presente procedimento, hanno fornito contributi scritti e avanzato richiesta di essere convocati in audizione.

3. In particolare sono stati convocati in audizione gli operatori H3G S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Edisontel S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Atlant S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Seat Pagine Gialle S.p.A., Tim S.p.A. e Albacom S.p.A.. Quest'ultimo, convocato con lettera prot. n. U/04312/03/NA del 6 ottobre 2003, non ha però ritenuto di intervenire. Sono state inoltre acquisite le memorie scritte fornite dalle società H3G S.p.A., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Seat Pagine Gialle S.p.A., Fastweb S.p.A. e The Number UK Ltd.

4. Sulla base degli elementi acquisiti nella prima fase del procedimento, l'Autorità, con la presente proposta, formula le proprie valutazioni ed i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento al calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati, nonché sulle condizioni di offerta dei servizi medesimi. Le decisioni che l'Autorità intende proporre sono riportate nei punti da A a G.

## 2) Il quadro normativo e gli obiettivi del presente procedimento

5. La delibera n. 36/02/CONS, ha disposto le modalità ed il calendario attuativo per la costituzione dell'elenco generale e della relativa base di dati unica degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale. In particolare, la base di dati unica ha la finalità di garantire una piena concorrenza nel mercato dei servizi a valle della base di dati unica, ovvero i servizi di predisposizione degli elenchi telefonici ed i servizi di informazione abbonati. Inoltre, la medesima delibera n. 36/02/CONS, ha previsto, sempre con finalità pro-concorrenziali, l'identificazione di una specifica categoria di numerazioni attraverso la quale gli operatori e le imprese interessate potessero espletare, in condizioni di parità anche dal punto di vista della numerazione, i servizi di informazione abbonati.

6. A tale riguardo, occorre sottolineare che Telecom Italia ha sino ad ora utilizzato una numerazione breve a due cifre ("12") per lo svolgimento del proprio servizio di informazione abbonati e che attraverso tale servizio, Telecom Italia, ha fornito il servizio universale definito all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 318/97, sino all'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 che recepisce il nuovo quadro regolamentare comunitario in tema di comunicazioni elettroniche.

7. L'Autorità, in attuazione a quanto disposto dalla delibera n. 36/02/CIR, ha identificato, all'art. 24 del Piano di Numerazione, l'arco di numerazione "12XY" per l'espletamento dei servizi informazione abbonati, demandando ad uno specifico procedimento la definizione del calendario di attuazione, dei requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni in questione. Tale previsione risulta in linea con i poteri attribuiti all'Autorità dal Codice delle comunicazioni elettroniche che prevede all'articolo 15, comma 2: *"L'Autorità stabilisce il piano di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico"*.

### 3) Il calendario di attuazione

8. La maggior parte dei soggetti intervenuti nel procedimento ha sottolineato che la previsione di tempi certi e ragionevoli per l'apertura delle numerazioni del tipo "12XY" assume una rilevante importanza per garantire un tempestivo avvio dei servizi di informazione abbonati su tali numerazioni a beneficio sia dell'utenza sia delle imprese che già offrono servizi di questo tipo su altre numerazioni con uno svantaggio competitivo legato alla immediata riconoscibilità della numerazione "12". Parimenti è stata evidenziata la necessità di prevedere in maniera accurata le modalità di transizione dalla numerazione 12 all'apertura delle numerazioni del tipo "12XY", ivi incluse le forme ed i contenuti delle informative agli utenti. A tale riguardo si rileva che sono emerse posizioni discordanti in merito alla possibilità ed opportunità di far coesistere, anche per periodi limitati, numerazioni a 2 cifre (12) ed a 4 cifre ovvero i numeri 12XY che saranno attribuiti.

9. In merito al primo punto, buona parte degli operatori ritengono che l'apertura delle numerazioni debba essere effettuata nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'espletamento di tutte le attività di predisposizione delle reti da parte degli operatori (definizione di eventuali aspetti tecnici, modifica degli accordi di interconnessione ed implementazione degli adeguamenti di rete) ed a informare adeguatamente l'utenza ed il mercato del cambiamento in atto. Alcuni operatori stimano che, a partire dall'approvazione delle decisioni dell'Autorità, un periodo di 3 mesi sia sufficiente per lo svolgimento delle sopra citate attività mentre altri ritengono necessario un periodo di circa 6 mesi. In un caso, è stato evidenziato che risulta necessario un periodo più lungo di almeno 12 mesi prima dell'apertura delle numerazioni 12XY e di ulteriori 7 mesi di coesistenza tra il "12" e le numerazioni 12XY. Ciò è stato motivato in primo luogo sulla considerazione che il numero 12 risulta noto ed utilizzato da alcuni decenni e che il passaggio alla nuova numerazione avrebbe un impatto significativo sulla clientela, che lo stesso soggetto stima in circa 5 mesi nell'ipotesi di utilizzare 2 cicli di fatturazione per informare la totalità della propria utenza. Inoltre, sempre secondo lo stesso soggetto, occorre aggiungere un ulteriore tempo tecnico necessario per la modifica delle specifiche di interconnessione e l'implementazione delle relative soluzioni tecniche.

10. In merito alla fase di transizione tra numero 12 e avvio dei servizi su numerazioni 12XY, alcuni operatori ritengono impossibile la coesistenza tra numerazioni a 2 e 4 cifre e pertanto propongono che, a partire da una data certa, la numerazione 12 venga chiusa contestualmente all'avvio di almeno una numerazione del tipo 12XY. In un caso, viene invece evidenziato che la coesistenza debba essere consentita per almeno 7 mesi, con una modalità per la quale, alla selezione del solo numero 12, dopo un tempo prefissato l'utente invece di essere informato della chiusura di tale numerazione e della disponibilità delle nuove numerazioni 12XY, venga instradato sull'operatore che offre l'attuale servizio 12. Successivamente a tale periodo, il medesimo soggetto ritiene che debba essere prevista, per almeno 12 mesi, una fonia che informi l'utente della chiusura del 12. Relativamente alle comunicazioni all'utenza finalizzate all'informazione sul passaggio da 12 a 12XY, la maggior parte degli operatori ritiene che, antecedentemente all'avvio delle numerazioni 12XY, devono essere fornite all'utente che accede al servizio 12 informazioni in modalità "neutra" ovvero che non indichino la numerazione 12XY che sarà assegnata ad un particolare operatore. Ciò garantirebbe che l'avvio delle nuove numerazioni avvenga in una situazione di trasparenza e di non discriminazione, a garanzia di tutti gli operatori che intendono avviare tali servizi. Un'informativa con le modalità analoghe, sempre secondo gli stessi operatori, dovrebbe essere inserita nelle comunicazioni alla clientela.

11. Tenuto conto delle posizioni rappresentate dai soggetti intervenuti nel procedimento, l'Autorità ritiene opportuno che l'introduzione delle nuove numerazioni 12XY avvenga nel rispetto di un periodo di transizione finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dell'utenza che, utilizzando da tempo il servizio a 2 cifre, deve essere adeguatamente informata sulla cessazione dell'erogazione del servizio su tale codice e sul contestuale avvio delle nuove numerazioni 12XY. A tale proposito, l'Autorità ritiene altresì opportuno, al fine di fornire ampia e chiara informativa alla clientela e garantire una sostanziale parità tra tutti i soggetti che intendono fornire servizi su tali numerazioni, che la transizione

avvenga senza prevedere un periodo di coesistenza tra numerazioni a 2 ed a 4 cifre, ferma restando l'adozione di opportune cautele per informare i clienti che continueranno a selezionare la numerazione 12 successivamente all'avvio dei 12XY. Infatti, le recenti esperienze nelle modifiche al Piano di Numerazione hanno mostrato che un periodo di coesistenza tra differenti numerazioni può generare incertezza e confusione tra gli utenti. A tale riguardo, risulta necessario che tutti gli operatori contribuiscano a garantire, con ogni mezzo, una corretta informazione all'utenza sia nella fase antecedente sia nella fase successiva all'apertura delle numerazioni 12XY. L'Autorità ritiene opportuno che i messaggi fonici da introdurre sulla numerazione 12 informino l'utenza sul passaggio in atto senza fare riferimento a specifiche numerazioni 12XY che saranno utilizzate da Telecom Italia o da altri operatori. Analoghe modalità dovranno essere seguite per le informazioni fornite attraverso la fattura telefonica.

12. Il periodo transitorio in questione ha anche lo scopo di permettere l'espletamento di tutte le attività tecniche necessarie all'avvio operativo delle nuove numerazioni 12XY e per assicurare il raggiungimento delle stesse da parte di tutti gli utenti indipendentemente dalla rete di appartenenza. A tale riguardo l'Autorità ritiene che, configurandosi la numerazione 12XY come numerazione non geografica, siano già disponibili le necessarie normative tecniche nonché, nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, le procedure per l'apertura di numerazioni non geografiche in capo allo stesso operatore ed a quelli interconnessi. Il periodo transitorio dovrà pertanto assumere una durata limitata e ragionevole, in quanto l'Autorità ritiene indispensabile far beneficiare gli utenti nel più breve tempo possibile degli effetti legati al raggiungimento di un regime di piena concorrenza in termini di qualità e quantità delle offerte disponibili per i servizi di informazione abbonati, garantendo ai soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del Codice delle comunicazioni, l'utilizzo di numerazioni similari nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

13. L'Autorità ritiene quindi che un periodo di 6 mesi dalla adozione finale del provvedimento sull'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY sia ragionevole ed adeguato a contemperare le diverse esigenze sopra rappresentate. Infatti da una parte si ritiene possibile procedere ai necessari adeguamenti entro tale periodo e dall'altra tale durata permette una corretta informativa a tutta l'utenza sia attraverso i normali canali pubblicitari sia attraverso la fattura telefonica. Ciò premesso si ritiene che l'avvio operativo delle numerazioni 12XY possa essere stabilito a partire dal 1° gennaio 2005.

***A. L'Autorità esprime pertanto l'orientamento di :***

A1. Garantire l'apertura delle numerazioni 12XY a partire dal 1° gennaio 2005, con la contestuale cessazione dell'offerta di informazioni abbonati sulla numerazione 12.

A2. Richiedere a Telecom Italia, nei 4 mesi antecedenti tale data, di informare gli utenti che accedono alla numerazione 12 in merito alla possibilità di accedere, dal 1° gennaio 2005 ai servizi di informazioni abbonati offerti sulle numerazioni 12XY. Tale messaggio non deve riportare indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese.

A3. Richiedere a tutti gli operatori di fornire alla propria utenza, attraverso le fatture ed i servizi di customer care le informazioni di cui al punto A2 secondo le stesse modalità.

A4. Richiedere a tutti gli operatori di accesso, nei 12 mesi successivi alla data del 1° gennaio 2005, di informare l'utenza che selezioni la numerazione 12 del cambiamento avvenuto, con le modalità riportate al punto A2.

**4) Requisiti soggettivi e modalità per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati**

14. In merito ai requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazioni abbonati, alcuni soggetti ritengono che tali numerazioni debbano essere attribuite ai soli operatori già assegnatari di numerazioni utilizzate per la clientela ed in grado di garan-

tire l'offerta di servizi su tutto il territorio nazionale. In altri casi si ritiene sufficiente il requisito della titolarità di un'autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, con riguardo alla fornitura di servizi di informazione abbonati. Altri soggetti ritengono tuttavia che tale requisito non sia sufficiente e che vada accompagnato da ulteriori requisiti sulla effettiva capacità di offerta di tali servizi, con riferimento ad esempio ad adeguate garanzie sulla interoperabilità del servizio, sui livelli minimi di qualità nell'offerta alla clientela, sull'aggiornamento sistematico delle informazioni fornite e sulla solidità finanziaria. Viene in altri casi considerato come requisito essenziale la disponibilità gratuita della base di dati unica costituita ai sensi della delibera n. 36/02/CONS. Viene infine da più parti sottolineata la necessità di rendere disponibili tali numerazione esclusivamente per l'offerta sull'intero territorio nazionale.

15. L'Autorità ritiene che il possesso di un'autorizzazione all'offerta di servizi di comunicazione elettronica che includa la fornitura di servizi di informazioni abbonati sia requisito sufficiente, sotto il profilo del titolo autorizzatorio, per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY. Tuttavia, come previsto dal Codice, ed in particolare dall'art. 28, comma 1, risulta a parere dell'Autorità, opportuno definire le specifiche condizioni di attribuzione dei diritti d'uso in relazione alla fornitura del servizio di informazione abbonati, al fine di garantire l'uso efficiente delle numerazioni nel rispetto delle finalità di sviluppo della concorrenza e di tutela dell'utenza. Tali condizioni riguardano in particolare, l'obbligo di avviare il servizio entro un periodo determinato di tempo (a partire dall'attribuzione di diritti d'uso), la raggiungibilità delle numerazioni 12XY dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica e da tutto il territorio nazionale, l'offerta di informazioni relative a tutti gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione elettronica, l'adozione da parte dei fornitori dei servizi di informazione abbonati delle misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, il rispetto da parte dei fornitori dei servizi di informazione abbonati delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.

16. Nell'offerta di servizi di informazione abbonati è frequentemente previsto il servizio addizionale c.d. di "completamento di chiamata", che consente di raggiungere direttamente la numerazione per la quale sono richieste informazioni. Al riguardo, l'Autorità ritiene che, configurandosi il "completamento della chiamata" come servizio telefonico accessibile al pubblico, esso dovrebbe essere espletato solamente da un soggetto autorizzato alla fornitura di tale servizio. Pertanto, in presenza di tale circostanza, appare necessario prevedere, per l'attribuzione dei diritti d'uso, il possesso di un'autorizzazione generale che includa la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico.

***B. L'Autorità ritiene opportuno proporre i seguenti requisiti e condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati:***

B1. Il possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che includa i servizi di informazione abbonati è il requisito soggettivo necessario per l'attribuzione dei diritti d'uso delle relative numerazioni, fatto salvo il caso dell'offerta del servizio di "completamento della chiamata" per la quale risulta necessario il possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico.

B2. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice delle comunicazioni, sono previste le seguenti condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazione 12XY:

B2.1 la raggiungibilità del servizio dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali;

B2.2 la raggiungibilità del servizio da tutto il territorio nazionale;

B2.3 la fornitura del servizio informazione abbonati nel rispetto delle misure stabilite

dall’Autorità per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, a costi accessibili;

B2.4 il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni;

B2.5 la fornitura delle informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete fissa e mobile, che hanno manifestato il loro consenso ad essere riportati nell’elenco accessibile attraverso il servizio di informazione abbonati (p.e. base di dati ex delibera n. 36/02/CONS), assicurando altresì il costante aggiornamento di tali informazioni;

B2.6 l’avvio del servizio da parte delle imprese assegnatarie delle numerazioni per servizi di informazione abbonati entro 90 giorni dall’attribuzione dei relativi diritti d’uso;

B2.7 I diritti d’uso di una numerazione per servizi di informazioni abbonati sono revocati qualora l’impresa interrompa il servizio per più di 90 giorni.

17. Relativamente alle modalità di attribuzione dei diritti d’uso, viene sottolineata da tutti i soggetti la necessità di garantire procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione, basate in genere sul criterio del “primo arrivato – primo servito”. Viene inoltre rilevata l’importanza di adottare adeguate procedure per risolvere eventuali conflitti sulle richieste di numerazione. Tali procedure dovrebbero in particolare essere utilizzate in sede di prima attribuzione dei diritti d’uso (si veda al riguardo la sezione 5 seguente). In merito infine alle numerazioni effettivamente assegnabili agli operatori, i soggetti intervenuti nel procedimento hanno generalmente sottolineato l’esigenza di assegnare, a regime, più di una numerazione (fino a 3 numeri a ciascun soggetto), al fine di poter specializzare i servizi offerti, ad esempio su base nazionale o internazionale.

18. In merito alle modalità di attribuzione, l’Autorità ritiene in primo luogo necessario limitare ad una le numerazioni assegnabili a ciascun soggetto richiedente, quanto meno nella prima fase di avvio operativo di tali numerazioni. Ciò in considerazione del limitato numero di numerazioni a 4 cifre disponibili e della esigenza di favorire l’ingresso sul mercato del maggior numero di soggetti interessati. Per ciò che riguarda le procedure di attribuzione dei diritti d’uso, l’Autorità ritiene che i criteri di norma adottati per le altre numerazioni previste dal Piano di Numerazione, ovvero l’attribuzione sulla base della data della domanda e laddove possibile, sulla base delle preferenze indicate dai richiedenti, debba risultare applicabile anche alle numerazioni in questione. Inoltre dovrebbe essere prevista la possibilità di attribuire numerazioni anche ad eventuali soggetti terzi che, seppur in possesso dei requisiti per l’attribuzione di numerazioni alla fornitura di servizi di informazione abbonati, non ritengono di dover richiedere direttamente l’attribuzione dei relativi diritti d’uso, sulla base di quanto previsto ad esempio per le numerazioni su codice 803 o 892.

19. In ultimo, relativamente alla esigenza prospettata da alcuni soggetti di associare, in maniera mnemonica, le numerazioni 12XY, ed in particolare le due ultime cifre, ad altre numerazioni già in uso dagli stessi soggetti, si osserva quanto segue. L’art. 24, comma 2, del Piano di Numerazione prevede l’utilizzazione di numerazioni 12XY con X diverso da 0, 1, 2 o 3. Alcuni soggetti hanno tuttavia segnalato che tale previsione esclude la possibilità di assegnare una numerazione le cui cifre XY possano essere associate a numerazioni già in uso e note al pubblico, ponendo gli stessi in posizione di disparità rispetto ad altri soggetti. Alla luce di tale circostanza, l’Autorità ritiene opportuno che, ferma restando la previsione di non attribuire alcune numerazioni particolari (p.e. 1200, 1212, 1224, 1234) di immediata riconoscibilità e tali da assicurare un evidente vantaggio competitivo, possano essere incluse nelle numerazioni assegnabili alcune delle numerazioni attualmente non attribuibili modificando in tal senso la delibera n. 9/03/CIR.